



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 dicembre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Brescia Calcio S.p.A. (di seguito, “Brescia” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La Società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 la Società ha militato nel campionato di calcio di serie A.

2. Movimento Consumatori in qualità di associazione dei consumatori segnalante.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la Società e i consumatori, le clausole di cui alle lett. A) e C) delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020¹ di seguito trascritte:

Let. A) “*L’abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato di Serie A 2019/2020 della Prima Squadra del BRESCIA CALCIO, in conformità al calendario - date, ore e luoghi - emessi dalla LNPA e sue variazioni, nel posto indicato nel presente modulo di abbonamento. Il richiedente l’abbonamento riconosce come fatto notorio che variazioni di calendario, così come l’eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di data, orario ed eventualmente luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e, in ogni caso, sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali per le quali il richiedente l’abbonamento accetta il rischio che si verifichino. Tali variazioni devono pertanto essere tenute in conto dal richiedente l’abbonamento all’atto di acquisto dell’abbonamento. Il richiedente l’abbonamento ha quindi l’onere di informarsi e di aggiornarsi tempestivamente in merito all’effettivo giorno, ora e luogo di svolgimento delle partite casalinghe. Tali variazioni non danno diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né all’indennizzo per eventuali pregiudizi o al risarcimento dei danni diretti e indiretti che dovessero derivare dalle variazioni stesse, né a risarcimenti di qualsivoglia natura*”:

Let. C) “*In caso di squalifica dello Stadio Rigamonti di Brescia, nonché di obbligo di disputare partite casalinghe a porte chiuse e/o eventuali riduzioni di capienza dell’impianto o chiusure di settori disposte per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive (inclusi, tra queste, gli organi di giustizia sportiva), il titolare potrà acquistare, ove disponibile, un valido titolo di accesso in altri settori dello stadio assumendo a proprio carico la differenza di prezzo di acquisto del titolo concernente tali settori rispetto alla quota di abbonamento non sfruttabile a causa di provvedimenti restrittivi disposti per legge, regolamenti o da altro atto o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, ivi*

¹ Cfr. le rilevazioni d’ufficio effettuate in data 9 e 10 luglio 2020 delle “*Condizioni di sottoscrizione dell’abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020, presenti agli indirizzi <https://www.bresciacalcio.it/ticket/abbonamenti/campagnaabbonamenti> e https://www.bresciacalcio.it/media/79/84816810333944/modulo_sottoscrizione_abbonamento_2019.20.pdf.

inclusi gli organi di giustizia sportiva. Le spese di trasferta, nel caso di squalifica dello Stadio Rigamonti di Brescia, saranno in ogni caso a carico del titolare dell'abbonamento".

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo, in data 20 luglio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio *CV220 Brescia – Clausole rimborso biglietti* nei confronti della società Brescia Calcio S.p.A.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole contenute nelle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020 trascritte al punto II del presente provvedimento, avrebbero potuto risultare vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. *b*), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, venivano richieste a Brescia alcune informazioni, tra cui l'indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. *b*), del Codice del Consumo.

7. In data 6 agosto 2020 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato l'associazione di consumatori Udicon (Unione per la difesa dei consumatori)².

8. In data 14 settembre 2020 il professionista ha presentato una memoria difensiva³.

9. Con comunicazione del 15 settembre 2020⁴ la Società ha inviato agli Uffici una proposta di condizioni di abbonamento per la stagione sportiva 2020/2021, che intende adottare nell'ipotesi in cui sia nuovamente possibile la vendita di abbonamenti. La nuova formulazione delle clausole contestate proposta dalla Società è la seguente:

² Cfr. la nota dell'Associazione del 3 settembre 2020 acquisita agli atti del fascicolo in data 15 settembre 2020 (prot. n. 69126).

³ Prot. n. 68744.

⁴ Prot. n. 69214

Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento

L'abbonamento dà diritto ad assistere alle partite interne del Campionato Serie B 2020/2021 della Prima Squadra del Brescia Calcio, in conformità al calendario – date, ore e luoghi – emessi dalla LNPNB e sue variazioni, nel posto indicato nel presente modulo di abbonamento.

[...]

Nel caso di chiusura del settore dello stadio in cui si trova il posto dell'abbonato, quest'ultimo – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del Brescia Calcio S.p.A. – avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento, salvo che il Brescia Calcio S.p.A. metta a sua disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro settore dello stadio.

Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio, ovvero di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l'abbonato – sempre che non abbia concorso a causare la responsabilità, neppure oggettiva, del Brescia Calcio S.p.A. – avrà diritto al rimborso del rateo di abbonamento.

10. Sulla base di rilevazioni effettuate d'ufficio, le “Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento” per la stagione sportiva 2019/2020 non risultano più disponibili sul sito della Società⁵.

11. In data 27 e 29 ottobre 2020, è stata comunicato, rispettivamente alla Società e a Movimento consumatori, il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento⁶.

12. Il professionista e Movimento consumatori non hanno presentato una memoria conclusiva.

2) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

13. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it), il 3 settembre 2020 è pervenuto il contributo dell'associazione di consumatori Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), che ha sostenuto la vessatorietà delle clausole in esame in base alle disposizioni del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità. L'associazione afferma, in particolare, che le clausole contestate sarebbero idonee a

⁵ Cfr. il verbale di acquisizione delle informazioni diffuse sul sito del professionista del 9 ottobre 2020, oggetto di rilevazione in data in data 22 settembre, 2, 8 e 9 ottobre 2020.

⁶ Cfr. i protocolli nn. 79589 e 80124.

determinare a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali, attribuendo alla Società una serie di facoltà “unilaterali” senza prevedere appositi “contrappesi” a favore del consumatore

3) Le argomentazioni difensive del professionista

14. Nella sua memoria difensiva il professionista ha sostenuto la propria buona fede (avendo affidato la redazione delle condizioni di abbonamento a una società terza esperta nel settore) e ha fatto altresì presente di non aver ricevuto contestazioni da titolari di abbonamenti relative a mancati rimborsi.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

15. Le clausole indicate al punto II presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato dal Brescia che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, è prevista una presunzione legale di vessatorietà con contestuale onere di prova contraria a carico del professionista.

16. Sono state inoltre valutate le modifiche alle clausole in questione comunicate dalla Società in data 15 settembre 2020.

17. In generale, si osserva che non rileva nella valutazione di vessatorietà di clausole contrattuali la circostanza che la Società non abbia ricevuto contestazioni dai tifosi riguardo ad eventuali mancati rimborsi di quota parte dell’abbonamento.

18. Parimenti, anche la buona fede dichiarata dal professionista, non rileva nella valutazione di vessatorietà, che prescinde da profili di colpevolezza.

19. La clausola di cui alla lett. A) prevedeva che l’eventuale annullamento e rinvio di una gara con conseguente modifica di luogo della disputa rientrassero “*nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi*” e che non dessero diritto al rimborso del prezzo pro-quota dell’abbonamento, né ad indennizzi o risarcimenti. La clausola di cui alla lett. C) consentiva unicamente al titolare dell’abbonamento di acquistare, ove disponibile, un titolo di accesso per altri settori dello stadio assumendo a suo carico la differenza di prezzo relativa a quello non utilizzabile; la formulazione della clausola era tale inoltre da addossare al consumatore le spese di trasferta, in ipotesi di squalifica dello stadio, anche in caso di inadempimento colpevole della Società.

20. Le clausole in esame risultano vessatorie, ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto tali da

determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

21. Le clausole in esame disconoscono anzitutto il diritto del consumatore: (i) ad ottenere il rimborso di quota parte dell'abbonamento sia per fatti imputabili alla Società sia in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione e (ii) a conseguire il risarcimento del danno in ipotesi di inadempimento colpevole della medesima. Tali clausole risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, del Codice del Consumo.

22. Le clausole in esame derogano agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c. il debitore è esentato dalla responsabilità per inadempimento solo qualora provi che questo sia derivato da causa a lui non imputabile. Le clausole in esame escludono la responsabilità del professionista anche per fatti eventualmente a lui imputabili, negando al consumatore indennizzi e risarcimenti, allorché la cancellazione degli eventi sia imputabile a colpa della Società.

23. In caso di impossibilità di fruizione dell'evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c., il professionista è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitum e, dunque, a rimborsare quota parte dell'abbonamento in misura proporzionale al valore degli eventi sportivi non fruiti. In proposito, gli artt. 1463 e 1464 c.c. individuano come effetto dell'inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento. L'effetto restitutorio prescinde dunque da qualsivoglia imputabilità dell'inadempimento, fondandosi soltanto sul dato oggettivo del mancato esatto adempimento.

24. Il giudizio di vessatorietà ora delineato è poi confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli *“Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”*. Secondo il metodo cd. *“comparativo”* utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile⁷. Quanto alla valutazione di vessatorietà delle clausole in esame che

⁷ Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 *“per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale”* (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo). Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), *“Quando valutano se una clausola*

escludono il rimborso del rateo di abbonamento in caso di ipotesi di inadempimento colpevole e di impossibilità sopravvenuta della prestazione, si rileva che esse pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall'applicazione degli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c., norme generali del diritto dei contratti cui le clausole in esame derogano.

25. Le clausole in esame risultano altresì vessatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui non rispondono al requisito di trasparenza e il consumatore aderente non è posto in condizione di comprendere chiaramente le conseguenze derivanti dalla loro applicazione⁸. In particolare, la lett. A) prevede che *“l'eventuale annullamento e rinvio di una gara, con conseguente modifica di [...] luogo di disputa delle gare devono considerarsi modalità che rientrano nella normale prassi organizzativa degli eventi sportivi e, in ogni caso, sono da intendersi come situazioni possibili ed eventuali”* per le quali *“il richiedente l'abbonamento accetta il rischio che si verifichino”*. Tale formulazione non chiarisce quale sia l'effettivo numero di incontri di cui l'abbonato potrà fruire nel corso della stagione sportiva (che sarebbe dunque non determinabile *a priori*).

26. In proposito, si osserva che il contratto di abbonamento non può essere inteso come contratto aleatorio, rispetto al quale il consumatore assume il rischio della mancata fruizione di una o più partite⁹. Infatti, l'abbonamento sportivo, in conformità alla prassi del settore e alle condizioni utilizzate da altre Società, comprende, essenzialmente, la fruizione di un numero fisso di partite secondo un calendario definito dalle Autorità sportive, a fronte del pagamento di un corrispettivo globale.

27. Pertanto, le disposizioni contrattuali in esame sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), e 34, comma 1, nonché 35 comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di inadempimento

contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio”.

⁸ Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 28 luglio 2016, causa C-191/15, *Amazon*, secondo cui *“il carattere abusivo di una clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall'art. 5 della direttiva 93/13”* (punto 68).

⁹ Secondo Cass. 7 giugno 1991, n. 6452, *“[p]er aversi contratto aleatorio è necessario che l'alea intesa quale rischio, a cui uno o più contraenti ovvero tutti i contraenti si espongono, investa e caratterizzi il negozio nella sua intrezza e nella sua formazione, sicché per la natura stessa del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti divenga radicalmente incerto per una o per tutte le parti il vantaggio economico in relazione al quale esse parti si espongono”*.

contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione¹⁰.

28. Nel corso del procedimento, la Società ha dato atto della nuova formulazione delle clausole contestate (per la stagione sportiva 2020/2021) che intende adottare ove sia nuovamente possibile la vendita di abbonamenti. Tale nuova formulazione risulta idonea a risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

29. La nuova formulazione delle clausole contestate, anzitutto, non prevede esclusioni/limitazioni dei diritti dei consumatori in caso di inadempimento contrattuale imputabile alla Società e di impossibilità sopravvenuta della prestazione. In particolare, in caso di chiusura del settore dello stadio in cui si trova il posto dell'abbonato, il titolare (purché non abbia concorso a causare la responsabilità neppure oggettiva della Società) ha diritto al rimborso del rateo di abbonamento, salvo che Brescia metta a sua disposizione un tagliando sostitutivo per assistere alla partita in altro settore dello stadio. Nei casi di squalifica del campo con disputa della partita in altro stadio o di obbligo di giocare le partite a porte chiuse, l'abbonato (purché non abbia concorso a causare la responsabilità neppure oggettiva della Società) ha diritto al rimborso del rateo di abbonamento.

30. Ciò posto, la nuova formulazione delle clausole contestate delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” (per la stagione sportiva 2020/2021) non integra una fattispecie di clausole vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

RITENUTO che per le clausole oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e descritte al punto II del presente provvedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà *ex art. 33, comma 2, lett. b)*, del Codice del Consumo e che Brescia Calcio S.p.A. non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

¹⁰ Alla medesima conclusione giungono le ordinanze emesse in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova e in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio tra Movimento Consumatori e altra società calcistica rispetto a clausole di abbonamento analoghe a quelle in esame. Secondo la prima pronuncia “*la parte che ha già adempiuto alle proprie obbligazioni, che nel caso in esame è l'abbonato, ha diritto ad un rimborso (o riduzione della prestazione), secondo quanto previsto dall'art. 1464 c.c., in misura proporzionale al valore della singola partita compresa nell'abbonamento. In caso contrario, essendo venuta meno la giustificazione del pagamento della quota dell'abbonamento riferita alla partita non vista, si consentirebbe un ingiustificato arricchimento del debitore, in violazione dell'art. 2041 c.c., idoneo ad incidere sulla causa in concreto del rapporto. Ancora più ingiustificato è l'arricchimento della società nell'ipotesi in cui la chiusura dello stadio sia a lei imputabile, ricorrendo in tal caso una vera e propria responsabilità per inadempimento da cui deriva l'obbligo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.*”. In base alla seconda, con riferimento all'ipotesi di “*chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell'ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l'accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi*”, il giudice ha affermato che si verifica “*un'impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all'altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita*”.

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che la nuova formulazione delle clausole contrattuali inviate dal professionista in data 15 settembre 2020 e descritte al punto III del presente provvedimento, non risulta vessatoria ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8 del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell'Autorità e su quello della società Brescia Calcio S.p.A. (<https://www.bresciacalcio.it/>); che appare congruo che la predetta pubblicazione sul sito <https://www.bresciacalcio.it/> abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

- a) che la clausola di cui alla lett. A) delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020 della società Brescia Calcio S.p.A. descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- b) che la nuova formulazione della clausola di cui al primo punto delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2020/2021 della società Brescia Calcio S.p.A., descritta al punto III del presente provvedimento, non risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lett. b), nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;
- c) che la clausola di cui alla lett. C) delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2019/2020 della società Brescia Calcio S.p.A., descritta al punto II del presente provvedimento, è vessatoria ai sensi degli

articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

d) che la nuova formulazione della clausola di cui al terzo punto delle “*Condizioni di sottoscrizione dell'abbonamento*” per la stagione sportiva 2020/2021 della società Brescia Calcio S.p.A., descritta al punto III del presente provvedimento, non risulta vessatoria ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, *lett. b)*, nonché 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

DISPONE

a) che la società Brescia Calcio S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell'articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

1) il testo dell'estratto del provvedimento è quello riportato nell'allegato al presente provvedimento;

2) il testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *homepage* del sito <https://www.bresciacalcio.it/>, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell'estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall'invio all'Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito <https://www.bresciacalcio.it/>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli